

COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

N. 43 Reg. Del. del 20/12/2014

OF) T A
	Δ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : DETERMINAZIONI CONFERMATIVE DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA BRONI STRADELLA S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFUITI IN ATTESA DELL'ATTUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. 138/2011

L'anno **duemilaquattordici**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **9** e minuti **30**, nella sala consigliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	P		MENDOLA NICO	P	
PASOTTI CESARE		A	FAVALLI BARBARA	P	
MARCHESI NICOLETTA	P		CARINI SIMONE	P	
PASOTTI MASSIMILIANO	P		GHISONI ANNA	P	
MONTAGNA AGNESE	P		GABBA GRAZIA	P	
LANE' DENISE	P				

Totale Presenze 10 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. CARLO REHO.

Il sig. CARINI SIMONE nella sua qualità di PRESIDENTE, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

-IL CONSIGLIO COMUNALE-

Preliminarmente, il cons. Gabba chiede chiarimenti sui tempi e sulla possibilità di fare un bando, o di mettere a confronto più offerte; il Sindaco rileva che sulla tempistica non è dato sapere e chiarisce che, non essendo vincolati a nessun tipo di contratto, si attendono gli sviluppi futuri anche in altri ambiti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17.05.2014 con cui il Comune si è determinato all'affidamento dei servizi di gestione rifiuti a Broni Stradella S.p.a.

CONSIDERATO CHE

- a) Il quadro normativo in materia cui occorre fare riferimento è dato dal combinalo disposto dell'art. 34, commi 21 e 22 del DL 179/2012, come successivamente integrati dall'alt. 13 del DL 150/2013, e dell'alt. 3 bis del DL 138/201 1, secondo cui:
 - gli affidamenti in essere conformi alla disciplina di genesi comunitaria possono essere mantenute, e pertanto le gestioni c.d. in house a mezzo di società totalmente pubbliche controllate dagli Enti affidanti, quelle operate a mezzo di partenariato pubblico privato con socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica, nonché gli affidamenti a gestore privato selezionato con gara;
 - gli affidamenti non conformi possono essere adeguati entro il 30 giugno 2014 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 con contestuale determinazione della durata dell'affidamento;
 - in caso di non conformità ai modelli europei o di impossibilità di conformazione ai medesimi, l'organizzazione del servizio, ivi compresa la scelta della forma di gestione, è rimessa unicamente agli Enti di Governo degli Ambiti individuati ed istituiti dall'Amministrazione Regionale in conformità a quanto previsto dall'alt. 3 bis del DL 138/2011.
- b) Come più sopra richiamato, allo stato il servizio è garantito a mezzo di Broni Stradella S.p.a, Società "mista" con socio "privato" selezionato con procedura ad evidenza pubblica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana successivamente partecipata dal Comune ai fini del contestuale affidamento della gestione del servizio per la durata della medesima in forza del vincolo societario assunto all'atto dell'acquisizione della partecipazione sociale.
- c) La conservazione dell'attuale affidamento si ritiene sostenibile tenuto conto della sostanziale assenza di soluzioni gestionali alternative in uno con l'obbligo per l'Ente di garantire comunque alla collettività d riferimento la continuità di un servizio pubblico essenziale.

Le previsioni del quadro normativo di riferimento, in uno con la non ancora intervenuta individuazione né dell'Ambito Ottimale, né dell'Ente Responsabile dell'Ambito, non consentono infatti di rinvenire concrete scelte alternative, posto che:

- l'individuazione delle soluzioni gestionali "a regime", per quanto previsto dal richiamato art. 3 bis del DL 138/2011, è ora infatti rimessa "unicamente" agli Enti di Governo degli Ambiti e conseguentemente sottratta al singolo Ente Locale al fine di non pregiudicare e/o ritardare il prescritto avvio della gestione del servizio per macro aree, finalità questa che è già stata ritenuta idonea dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134/2013, a giustificare la legittimità costituzione di previsione analoga contenuta nella disciplina in materia di servizio di distribuzione gas;

- peraltro, non essendo chiaro e definito quando e secondo quali modalità operative verrà attuato il sistema per
 Ambiti Ottimali, scelte differenti ed alternative sarebbero di dubbia legittimità, mancando i presupposti per
 l'individuazione delle condizioni economiche e di servizio cui ancorare un eventuale differente
 affidamento, nonché di dubbia attuabilità per l'assenza di soggetti astrattamente interessati in assenza di
 certezze sulla durata sulle condizioni economiche dell'affidamento;
- a quanto sopra, si aggiunge poi l'ulteriore argomento secondo cui non è affatto pacifico che il termine ultimo del 31 dicembre 2014 previsto, in via generale, dalle norme succitate, prevalga rispetto al disposto di cui all'art. 204 del D.Lgs 152/2006, norma speciale di settore, secondo cui i soggetti che esercitano il servizio alla data della sua entrata in vigore continuano a gestirlo sino all'istituzione ed organizzazione del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito.
- d) Una scelta differente ed alternativa esporrebbe peraltro l'Ente a possibili conseguenze pregiudizievoli anche rispetto al vincolo societario assunto all'atto della costituzione in forma societaria dell'attuale Soggetto Gestore. La partecipazione alla Società, infatti, sulla base dei rapporti societari stipulati per la durata della società, presuppone ed implica la conservazione e l'affidamento del servizio da parte degli Enti Locali soci.
- e) La conservazione del modello gestionale in essere, oltre a ragioni di opportunità e di continuità del servizio, risponde anche a ragioni di convenienza che di seguito si elencano brevemente:
- le specifiche condizioni del mercato che, relativamente al grado di concorrenza e al numero dei potenziali competitori, vede il soggetto a prevalente partecipazione pubblica individuato come affidatario quale operatore scelto da tutti i Comuni del territorio per lo svolgimento del servizio di Igiene Ambientale, con ciò costituendo una situazione di gestione estesa del servizio che consente di ottenere le migliori sinergie operative, ridurre i costi del servizio e garantire il tempestivo e rapido intervento dell'affidatario anche in caso di esigenze impreviste o connesse a fabbisogni eccezionali;
- le caratteristiche dell'affidamento e della natura servizio da erogare richiedono inoltre una profonda pervasività del rapporto tra affidante e affidatario, indispensabile a garantire il corretto ed efficace soddisfacimento, che possono essere ottenute con la conservazione del modello gestionale in essere che coinvolge un soggetto rispetto al quale l' Amministrazione comunale, in quanto titolare di partecipazione, possa garantirsi tale pervasività;
- il grado di incertezza e variabilità del contesto economico e ambientale relativo alle modalità di affidamento del servizio di Igiene Ambientale, che rende impossibile stipulare un contratto d'appalto con un soggetto terzo, risultando tale contratto indeterminato relativamente alla scadenza. La conservazione del modello gestionale in essere consente invece di determinare la scadenza dell'affidamento in corrispondenza con l'attivazione delle nuove modalità sovra-territoriali di gestione del servizio di Igiene Ambientale previste dalla citata normativa;
- la possibilità di disporre, da parte della stessa Amministrazione Comunale, con continuità e tempestivamente presso la propria società partecipata di tutte le informazioni ritenute necessarie a valutare l'andamento del servizio ed il grado di soddisfacimento dei fabbisogni del servizio pubblico e dell'utenza servita. La natura ed il dettaglio delle informazioni che l'Amministrazione Comunale può ottenere non sono limitate da regole contrattuali ma, proprio per l'instaurarsi delle citate condizioni di partecipazione societaria, sono illimitate;
- la possibilità di approfondire il grado di specificazione delle clausole contrattuali ben oltre a quanto possibile in caso di affidamento a soggetto terzo, ciò anche in corso di esecuzione dell'affidamento;
 - la possibilità di monitoraggio e controllo offerte all'Amministrazione Comunale dalla

condizione di socio della società affidataria sono evidentemente notevolmente superiori a quelle esercitabili nei confronti di un soggetto terzo, pur vincolato da clausole contrattuali rigide ma invariabili ed assoggettate a limiti di accettabilità da parte dello stesso soggetto terzo;

la possibilità di evitare la frammentazione del servizio nello stesso ambito ed ottenere in tale ambito condizioni di massima efficienza ed economicità. Ottenendo di addivenire transitoriamente alla ricomposizione del servizio in linea orizzontale (in ambito territoriale locale) e, compatibilmente con l'assetto proprietario degli impianti di trattamento, verticale (considerando il ciclo integrato della raccolta e smaltimento. La conservazione dell'attuale modello gestionale consente quindi, nel transitorio, di aggregare i servizi frammentati garantendo la possibilità di addivenire, a regime, ad un unico affidamento del servizio per l'intero ambito territoriale ottimale come individuato dal Programma Regionale Lombardo di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) approvato il 20/06/2014;

la vantaggiosità economica garantita dall'efficienza della società affidataria, che gestisce i servizi ambientali ad un prezzo medio omnicomprensivo pari a circa € 120 (racolta, trasporto e smaltimento rifiuti) per abitante all'anno, di gran lunga inferiore a quello esposto per la gestione di servizi analoghi dagli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.

f) La ritenuta sostenibilità della scelta di conferma della attuale modulo e la rispondenza della medesima al miglior interesse pubblico sotto il profilo anche della convenienza della gestione, non fa venir meno tuttavia la necessità e l'opportunità di un progressivo affinamento del modello gestionale a mezzo della ristrutturazione e riorganizzazione del rapporto a mezzo di nuovo contratto di servizio che contenga l'espressa previsione che il confermato affidamento è calibrato, nella durata, all'entrata a regime del sistema degli Ambiti Ottimali con ogni necessario adeguamento in rapporto alle determinazioni e prescrizioni che verranno assunte dagli Enti competenti.

VALUTATA pertanto l'opportunità, oltre che la rispondenza al pubblico interesse, della conferma, in via ricognitiva, dell'attuale modalità di gestione del servizio di gestione rifiuti purché calibrata, nella durata, all'entrata a regime del sistema degli Ambiti Ottimali, nonché adeguata con gli affinamenti convenzionali necessari.

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n° 267, in ordine alla regolarità tecnica in atti;

VISTI

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.;

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm;

art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm;

art. 3 bis del DI, 138/201 I e ss.mm;

Statuto Comunale e il Regolamento Contabilità.

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Gabba G., Lanè D., Montagna A.) espressi per alzata di mano;

-DELIBERA-

1. di confermare l'affidamento del servizio di gestione rifiuti a favore di Broni Stradella Spa, Società partecipata, in attesa dell'attuazione degli ambiti ottimali di cui all'articolo 3 bis del D.L. 138/2011;

2. di demandare agli Organi ed Uffici competenti l'espletamento di ogni attività necessaria ex lege funzionale alla ridefinizione, ristrutturazione e riorganizzazione del rapporto a mezzo di un nuovo contratto di servizio i cui contenuti dovranno essere definitivamente sottoposti all'approvazione degli Organi competenti entro sessanta giorni dell'esecutività del presente atto deliberativo.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione: favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Gabba G., Lanè D., Montagna A.) espressa nei modi previsti dalla legge;

- DELIBERA-

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE F.to CARINI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. CARLO REHO

D	ICHIA	RA	710	NF.	DI	PHE	RRI	ICA	710	NE
ν.		1117			171		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	\mathbf{L}	//11	

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno 19/01/2015.

Pinarolo Po, lì 19/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. CARLO REHO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 20/12/2014
per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, de decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
X per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Pinarolo Po, lì 19/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. CARLO REHO
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. Pinarolo Po, lì 19/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE (F.TO DOTT. CARLO REHO)